



Deliberazione n. 1190

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore **09:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO: ADESIONE AD ARIA SPA-REGIONE LOMBARDIA- RIF. ARCA
2019_008-DITTA GUERBET**



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario per l'esercizio 2019 adottate con DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA S.p.a (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno



aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici:

- Convenzione ARCA 2019_008 attivata in data 15/10/2019 con scadenza il 15/10/2021 – Lotti 48-51-117 aggiudicato a favore della ditta Guerbet Sa di Milano;

DATO ATTO che con nota conservata in atti, il Direttore della Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione ARCA_2019_008, provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti sopra indicati necessari alle strutture ospedaliere, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozi Elettronico Centrale Acquisti);



RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto dirigente del Servizio di Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed indicato nello stesso Allegato n. 1;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 253.750,00 (Iva 10% esclusa) da conteggiare sul conto economico n. 80100500 dei Bilanci 2019-2020-2021 in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota sopra citata;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione non comporta, a parità di consumi, una maggiore spesa in quanto le condizioni di adesione sono nel complesso invariate rispetto a quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire i fabbisogni necessari per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere ordinativo di fornitura per i quantitativi stimati e per l'importo presunto di spesa sopra citato, con scadenza corrispondente a quella della convenzione stessa, del quale verrà data esecuzione mediante successive richieste di consegna;

RITENUTO infine di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, la Dr.ssa Beatrice Caruso, Responsabile del Servizio di Medicina di Laboratorio, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi (Bando integrale di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati e Capitolato Speciale di fornitura, Offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria);

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 986 del 21/12/2012 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è il Dirigente individuato dal Piano Organizzativo Aziendale (POA) dell'Azienda quale titolare della funzione relativa agli acquisti di beni e servizi;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti nonché Responsabile del Procedimento;



- l'attestazione del Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie di regolarità contabile e di imputazione a Bilancio dei costi derivanti dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici, stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), aggiudicato alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARCA 2019_008 attivata in data 15/10/2019 con scadenza il 15/10/2021 – Lotti 48-51-117 aggiudicato a favore della ditta Guerbet Sa di Milano;
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al prodotto elencato nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di durata del contratto di seguito specificato decorrente dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura, una spesa complessiva presunta pari ad € 279.125,00 (Iva 10% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80100500 dei Bilanci 2019-2020-2021 in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota in premessa citata del Responsabile della struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, come segue:

Conto economico	Esercizio Economico	Periodo contrattuale	Importo (iva incl.)
80100500	2019	22/10/2019-15/10/2021	34.890,62
80100500	2020	22/10/2019-15/10/2021	139.562,50
80100500	2021	22/10/2019-15/10/2021	104.671,87



3. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Angela Saccardi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaele Stradon

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. 1180 del 30/10/2019
Proposta n.

Referente procedimento: dr. Pierluigi Baschieri

Oggetto: Adesione ad ARIA Spa- Regione Lombardia- Rif. ARCA 2019_008-
Ditta Guerbet Sa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Gestione Acquisti

Il Responsabile del Procedimento

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento:

- conto economico n. 80100500 dei Bilanci 2019-2020-2021

Il Direttore della Struttura Complessa
Risorse Economico Finanziarie



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 11/07/2015
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Ferrari

CODICE CONVENZIONE	NOME CONVENZIONE	FORNITORE	NOME LOTTO	CIG LOTTO	CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	CONFEZIONE MENTO	UNITA DI MISURA	CONTE NUTE (Contez zione)	PREZZO TA (Conte zione acquistabile)	IVA	MULTIPLI ORDINA BILI	CODICE POMA	FABBISOGNO AL 15/02/2021	IMPORTO	CIG
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 113 - IVERSOL - 320	79085115BB	027674062	IVERSOL	Confezione	Cadaul	1 EU	23.68	10%	1	NO			
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 114 - IVERSOL - 350	7908513761	027674163	IVERSOL	Confezione	Cadaul	1 EU	12.95	10%	1	92909	0		
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 115 - IVERSOL - 350	79085169DA	027674175	IVERSOL	Confezione	Cadaul	1 EU	19.425	10%	1	NO			
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 116 - IVERSOL - 320	79085348B5	027674035	IVERSOL	Confezione	Cadaul	1 EU	59.20	10%	1	NO			
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 117 - IVERSOL - 350	7908539CD4	027674237	IVERSOL	Confezione	Cadaul	1 EU	64.75	10%	1	87903	1000	64750	8074728457
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 118 - IVERSOL - 350	7908540DA7	027674314	IVERSOL	Confezione	Cadaul	10 EU	245.00	10%	1	NO		0	
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 48 - Iobitridolo - 350 MG	7907765E1A	032830212	Iobitridolo sc	Confezione	Cadaul	1 EU	52.50	10%	1	77414	2000	105000	80747717D2
ARCA_2019_008	Mezzi di Contrasto Accordo Quadro - GUERBET -	GUERBET SA	Lotto 51 - Iobitridolo - 350 mg	79077788D6	032830364	Iobitridolo sc	Confezione	Cadaul	10 EU	525.00	10%	1	94886	160	84000	8074798E18
	ARCA_2019_008 - Lotti 48, 51, 113, 114, 115,								R							